

## REGOLAMENTO (CE) N. 1975/2004 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2004

**che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1676/2001 sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup> (di seguito denominato: «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

## 1. MISURE IN VIGORE

- (1) Con regolamento (CE) n. 1676/2001<sup>(2)</sup> (di seguito denominato: «il regolamento iniziale»), il Consiglio ha imposto dei dazi antidumping sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) (di seguito denominati: «fogli di PET») originari, tra l'altro, dell'India. Le aliquote dei dazi antidumping istituiti erano comprese tra lo 0% e il 62,6%. Con decisione 2001/645/CE<sup>(3)</sup>, la Commissione ha accettato gli impegni offerti da cinque produttori esportatori indiani.
- (2) Le importazioni di fogli di PET originari dell'India sono inoltre soggette a dazi compensativi (le cui aliquote sono comprese tra il 3,8% e il 19,1%) imposti con regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio<sup>(4)</sup>.

## 2. INCHIESTE IN CORSO

- (3) Il 28 giugno 2002, con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(5)</sup>, la Commissione ha annunciato l'avvio di un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio<sup>(6)</sup>. La richiesta di riesame riguardava

dava unicamente la forma della misura e, in particolare, l'accettabilità di un impegno offerto dal richiedente. Il riesame è tuttora in corso.

- (4) Il 22 novembre 2003, con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>(7)</sup>, la Commissione ha annunciato l'avvio di un riesame intermedio parziale, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la cui portata riguardava unicamente la forma delle misure antidumping. Il riesame è tuttora in corso.

- (5) Il 19 febbraio 2004, con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>(8)</sup>, la Commissione ha annunciato l'avvio di un riesame intermedio parziale, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la cui portata era limitata alle pratiche di dumping per il produttore esportatore indiano Jindal Polyester Limited. Il riesame è tuttora in corso.

## 3. DOMANDA

- (6) Il 6 gennaio 2004 la Commissione ha ricevuto una domanda (di seguito denominata: «la domanda») presentata, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, dai produttori comunitari DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH e Nuroll SpA (di seguito denominati: «i richiedenti») perché venisse avviata un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India. I produttori comunitari richiedenti rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di fogli di PET.
- (7) Secondo quanto affermato dai richiedenti nella loro domanda, suffragando le loro affermazioni con sufficienti elementi di prova, risulta che, dopo l'istituzione delle misure sulle importazioni di fogli di PET originari, tra l'altro, dell'India, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni verso la Comunità di fogli di PET dall'India, dal Brasile e da Israele ha subito una notevole modificazione. Questa variazione dell'andamento degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in Brasile e in Israele di fogli di PET originari dell'India. È stato affermato che non c'erano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a giustificare tali cambiamenti, a parte l'istituzione dei dazi sulle importazioni di fogli di PET dall'India.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2) GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

(3) GU L 227 del 23.8.2001, pag. 56.

(4) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

(5) GU C 154 del 28.6.2002, pag. 2.

(6) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004.

(7) GU C 281 del 22.11.2003, pag. 4.

(8) GU C 43 del 19.2.2004, pag. 14.